

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EMPATIA APS"

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

ART. 1 Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "EMPATIA APS" (d'ora in avanti denominata Associazione), che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS. L'Associazione ha sede legale in CERVINARA (AV) al Vico Marro II. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio della provincia, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 4 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6 Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l) Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e successive modificazioni.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Farsi carico delle situazioni di sofferenza, solitudine e bisogno presenti nella realtà delle persone disabili e delle loro famiglie;

- Organizzare la raccolta, il recupero, lo stoccaggio e la distribuzione gratuita di generi alimentari a favore di persone e famiglie indigenti, operando nel rispetto della Legge 166/2016 (legge anti-sprechi) e collaborando con la rete nazionale del Banco Alimentare;
- Promuovere e gestire la raccolta e la distribuzione di farmaci e presidi medico-sanitari a beneficio di soggetti che non possono permettersi le cure necessarie, in collaborazione con enti e farmacie aderenti al Banco Farmaceutico;
- Realizzare interventi mirati all'assistenza e all'integrazione sociale delle persone con disabilità, fornendo al contempo supporto pratico, psicologico e materiale ai loro familiari e caregiver, al fine di migliorare la qualità della vita dell'intero nucleo familiare e favorire l'inclusione;
- Sensibilizzare cittadini, istituzioni ed enti sulle problematiche dei disabili;
- Promuovere e tutelare il territorio in tutte le sue forme, incluse le peculiarità storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche;
- Fornire sostegno concreto a famiglie in difficoltà socio-economica;
- Realizzare iniziative tese alla tutela dell'ambiente, promuovendo una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente il cardine del proprio modello di vita e di sviluppo;
- Promuovere lo svolgimento di attività che apportino crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- Partecipare attivamente alle attività di supporto alla comunità, ivi comprese le attività di Protezione Civile, soccorso e assistenza alla popolazione in caso di calamità;
- Organizzare attività culturali e di promozione della cultura in tutte le sue forme, artistiche, letterarie e storiche;
- Utilizzare personale del Servizio Civile Universale per il raggiungimento degli scopi associativi;
- Realizzare e partecipare ad iniziative volte a tutelare l'ambiente, a valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- Promuovere e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- Costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- Pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- Erogare premi e borse di studio;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni;
- Partecipare alle attività di Protezione Civile, soccorso e assistenza alla popolazione in caso di calamità.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

TITOLO II – GLI ASSOCIATI

ART. 7 – Ammissione e Numero degli Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Chi intenda aderire deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

ART. 8 – Diritti e Doveri degli Associati

I soci hanno parità di diritti e doveri.

Diritti dei soci:

- Eleggere gli organi sociali e candidarsi agli stessi (elettorato attivo e passivo);
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio e partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Doveri dei soci:

- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- Versare la quota associativa annuale;
- Svolgere la propria attività verso la comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

ART. 9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio si perde per:

- Recesso volontario, comunicato per iscritto;
- Mancato versamento della quota associativa annuale;

▪ Esclusione per gravi motivi o per comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione (indegnità).
Contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.

TITOLO III – GLI ORGANI SOCIALI

ART. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (ove obbligatorio per legge o istituito facoltativamente);
- L'Organo di Revisione legale dei conti (ove obbligatorio).

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 11 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota. Ciascun associato ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta ad altro associato: ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati (in conformità all'art. 24 D.Lgs 117/2017). L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto (o telematico con prova di ricezione) inviato almeno 10 giorni prima. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Deve essere garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento in tempo reale e di voto.

ART. 12 – Compiti e Validità dell'Assemblea

Assemblea Ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Approva il bilancio di esercizio (consuntivo) ed eventuale preventivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- Delibera sull'esclusione degli associati (in sede di ricorso).

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

Assemblea Straordinaria:

- Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I membri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccetto quelli riservati per legge o Statuto all'Assemblea. In particolare:

- Redige il bilancio;
- Delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- Stipula atti e contratti.

Il Consiglio si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. È ammessa la riunione in modalità telematica.

Le modalità di votazione e i requisiti di ammissibilità al voto in seno al Consiglio Direttivo sono disciplinati dallo specifico Regolamento Interno. L'approvazione di tale Regolamento è di competenza dell'Assemblea e richiede il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto. Le modifiche al suddetto Regolamento possono essere proposte esclusivamente su richiesta formale di almeno due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto e, per la loro approvazione, è necessaria la deliberazione favorevole della medesima maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto.

ART. 14 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 15 – Organo di Controllo e Revisione

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto.

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

TITOLO IV – VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 16 – Volontari

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità, tramite l'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari che prestano attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e devono essere assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 17 – Personale Retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Proventi da attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- Proventi da attività diverse (art. 6 CTS).

ART. 19 – Divieto di Distribuzione degli Utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 – Bilancio ed Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio (formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ovvero da rendiconto di cassa per le associazioni minori) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (o 4 mesi, se previsto diversamente dai regolamenti interni, comunque entro i termini di legge).

ART. 21 – Libri Sociali

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- Il libro degli associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

ART. 22 – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), al Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

IL FUNZIONARIO
Mario Belmonte

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
(Rappresentante del Terzo Settore)
Antonio Sestini

Eseguita registrazione il 03-03-2026

N° 150

Mod. 3

Vol.

Pagati € 26,92 successivamente al 20 cent

Il Direttore Provinciale